

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 2007

che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale

[notificata con il numero C(2007) 2090]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/354/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

sportazione, previa approvazione dell'autorità competente del luogo di destinazione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma e gli articoli 11 e 12,

- (5) La decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone ⁽²⁾ prevede la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri devono istituire zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini.

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/75/CE stabilisce norme di controllo e misure di lotta contro la febbre catarrale degli ovini nella Comunità, tra cui l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza e un divieto di uscita delle specie esposte da tali zone.
- (2) L'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2000/75/CE prevede che, qualora sia ufficialmente confermata la presenza del virus della febbre catarrale, il veterinario ufficiale estenda alcune misure di cui all'articolo 4 della stessa direttiva alle aziende ubicate entro un raggio di 20 chilometri attorno all'azienda infetta. Queste misure mirano a contenere la malattia in uno stato iniziale dopo l'introduzione del virus nella zona appena infettata.
- (3) In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, queste misure possono però essere modulate dallo Stato membro interessato in caso di risultato positivo di una valutazione del rischio che tenga conto di dati geografici, epidemiologici, ecologici, entomologici, meteorologici e storici e dei risultati della sorveglianza attiva, nonché della percentuale degli animali sieropositivi, del sierotipo virale circolante e della presenza di vettori che potrebbero trasmettere la malattia.
- (4) È pertanto appropriato stabilire norme per la deroga dal divieto di circolazione degli animali in uscita dall'area di 20 chilometri attorno all'azienda infetta, compresi gli animali destinati al commercio intracomunitario e all'e-

- (6) La decisione 93/444/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, relativa alle modalità degli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti destinati ad essere esportati nei paesi terzi ⁽³⁾ stabilisce che gli animali destinati all'esportazione debbano essere accompagnati fino al punto di uscita dalla Comunità da un certificato contenente, ove necessario, le garanzie aggiuntive previste dalla normativa comunitaria per gli animali destinati alla macellazione. Pertanto, il certificato relativo agli animali destinati all'esportazione dovrebbe contenere un riferimento agli eventuali trattamenti con insetticidi effettuati a norma della decisione 2005/393/CE.
- (7) È opportuno stabilire le condizioni per il trattamento degli animali e dei mezzi di trasporto con insetticidi autorizzati presso il punto di carico per il viaggio che dalle zone soggette a restrizioni li porterà verso o attraverso aree esterne a tali zone. Quando è previsto un periodo di riposo in un punto di sosta durante il transito attraverso una zona soggetta a restrizioni, gli animali devono essere protetti dall'eventuale attacco dei vettori della malattia.
- (8) La decisione 2005/393/CE va pertanto modificata di conseguenza.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

⁽²⁾ GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/227/CE (GU L 98 del 13.4.2007, pag. 23).

⁽³⁾ GU L 208 del 19.8.1993, pag. 34.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/393/CE è così modificata:

1) L'articolo 2 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 bis

Deroga al divieto dei movimenti

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/75/CE, è consentita una deroga al divieto dei movimenti nella zona compresa nel raggio di 20 chilometri per gli animali di seguito elencati:

a) animali destinati a un'azienda ubicata entro un raggio di 20 km dall'azienda infetta;

b) animali da trasportare direttamente a un macello ubicato nella zona soggetta a restrizioni, circostante l'azienda di spedizione;

c) animali destinati a un'azienda ubicata nella zona soggetta a restrizioni, circostante l'azienda di spedizione e al di fuori di un raggio di 20 chilometri attorno a un'azienda infetta, alle seguenti condizioni:

i) autorizzazioni preventive delle autorità competenti dei luoghi in cui si trovano le aziende di spedizione e destinazione e rispetto delle eventuali garanzie di polizia sanitaria prescritte da tali autorità in materia di misure contro la diffusione del virus della febbre catarrale e protezione dall'eventuale attacco dei vettori, oppure

ii) test di identificazione dell'agente secondo quanto previsto dall'allegato II, sezione A, punto 1, lettera c), effettuato con esito negativo su un campione prelevato nelle 48 ore precedenti la spedizione dall'animale interessato che deve essere protetto dall'eventuale attacco dei vettori almeno a partire dal momento del prelievo del campione e che non deve lasciare l'azienda di destinazione, se non ai fini della macellazione diretta o in conformità della sezione A dello stesso allegato;

d) animali destinati a un'azienda o al trasporto diretto verso un macello ubicati al di fuori della zona soggetta a restrizioni attorno all'azienda di spedizione, compresi gli animali destinati al commercio intracomunitario o all'esportazione, alle seguenti condizioni:

i) autorizzazioni preventive delle autorità competenti degli Stati membri in cui si trovano le aziende di spedizione e destinazione e rispetto delle eventuali

garanzie di polizia sanitaria prescritte da tali autorità in materia di misure contro la diffusione del virus della febbre catarrale e protezione dall'eventuale attacco dei vettori,

ii) conformità almeno alle condizioni di cui all'articolo 3 o 4; e

iii) nel caso di animali destinati al commercio intracomunitario, lo Stato membro di origine provvede affinché sia aggiunta la seguente menzione supplementare ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE del Consiglio o, qualora gli animali siano destinati all'esportazione, al certificato sanitario previsto dalla decisione 93/444/CEE:

«Animali conformi alla decisione 2005/393/CE».

2) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Transito degli animali

1. Gli animali provenienti da una zona soggetta a restrizioni e diretti o in transito verso aree esterne a tale zona, nonché i mezzi coi quali sono trasportati, vengono trattati con insetticidi autorizzati presso il luogo del carico e comunque prima dell'uscita dalla zona soggetta a restrizioni.

Gli animali inviati da aree esterne a una zona soggetta a restrizioni e in transito attraverso tale zona, nonché i mezzi coi quali sono trasportati, vengono trattati con insetticidi autorizzati presso il luogo del carico e comunque prima dell'ingresso nella zona soggetta a restrizioni.

Quando è previsto un periodo di riposo in un punto di sosta durante il transito attraverso una zona soggetta a restrizioni, gli animali devono essere protetti dall'eventuale attacco dei vettori della malattia.

2. Nel caso di animali destinati al commercio intracomunitario, è aggiunta la seguente menzione supplementare ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE o, qualora gli animali siano destinati all'esportazione, al certificato sanitario previsto dalla decisione 93/444/CEE:

«Trattamento insetticida con ... (inserire il nome del prodotto) in data ... (inserire la data) alle ore ... (inserire l'ora) in conformità della decisione 2005/393/CE.»

3. Quando in un'area epidemiologicamente rilevante delle zone soggette a restrizioni sono trascorsi più di 40 giorni dalla data in cui il vettore ha cessato di essere attivo, le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo cessano di essere applicabili.

L'autorità competente provvede però affinché l'esenzione cessi di essere applicabile qualora, sulla base del programma di sorveglianza epidemiologica di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2000/75/CE, venga individuata una ripresa dell'attività del vettore nella zona soggetta a restrizioni.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione